



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-csat: csat.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 49/CSAT del 10 luglio 2020

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 49/CSAT (2019/2020)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 6 luglio 2020,
ha adottato le seguenti decisioni:

DISPOSITIVI

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. M. Iannone, avv. M. Sepe; Avv. F. Mottola, dott. G. De Vincentiis.

Ricorso della società MONTORO in riferimento al C.U.78 del 27/2/2020 – gara Ponte 98 / Montoro del 22.02.2020 – Campionato Promozione.

La società asd Montoro con istanza del 28/2/2020 rivolta a questa CSAT, preannunciando reclamo avverso le sanzioni disciplinari, adottate dal Gst nei confronti dei calciatori Punzo Giovanni e Manna Giuseppe, pubblicata sul C.U. n.78 del 27 febbraio 2020, richiedeva l'invio dell'atto ufficiale della gara per meglio motivare l'impugnativa. Con nota del 28/2/2020, la segreteria della Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Campania provvedeva ad inoltrare alla società Asd Montoro il referto di gara. Attesa la sospensione definitiva dei campionati a seguito della nota pandemia Covid-19, la Società Asd Montoro non faceva pervenire nei termini le motivazioni del reclamo per cui anche il preannuncio deve considerarsi improcedibile; ma considerata l'eccezionalità della fattispecie, questa CSAT ritiene di non addebitare alla società reclamante alcuna tassa reclamo. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

dichiara improcedibile il reclamo solo preannunciato, nulla per la tassa reclamo.

Così deciso in Napoli, in data 6.07.2020

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. M. Iannone, avv. M. Sepe; Avv. F. Mottola, dott. G. De Vincentiis.

Ricorso della società ASD MERCOGLIANO 1999 in riferimento al C.U.69 del 6.02.2020 – gara Lupo Fidelis / Mercogliano del 2.02.2020 del Campionato Regionale di Prima Categoria girone D.

La CSAT letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato invero dall'audizione del Commissario di campo che in referto aveva accertato che la società Mercogliano 1999 "con proprio sostenitore colpiva con uno sputo l'allenatore della squadra avversaria ed avendo ricevuto, un diniego ad accedere verso gli spogliatoi, colpiva con uno sputo l'osservatore arbitrale" ha confermato il proprio referto, precisando che ha ritenuto il soggetto indicato in referto quale sostenitore della società Mercogliano 1999 in quanto ha udito il medesimo, riferendosi all'allenatore del Lupo Fidelis, le seguenti espressioni "quando vedi la maglia del Mercogliano ti devi togliere davanti". Tenuto conto che il referto costituisce elemento di fede fino a prova contraria ed i fatti dedotti confermano la circostanza su cui il giudice di primo grado ha pronunciato il provvedimento impugnato. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il ricorso e di addebitare la relativa tassa.

Così deciso in Napoli, in data 6.07.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. M. Iannone, avv. M. Sepe; Avv. F. Mottola, dott. G. De Vincentiis.

Ricorso della società ASAD PEGASO in riferimento al C.U.47DEL 27/2/2020 del Salerno Sgs – gara Aasd Pegaso / Arechi Calcio del 22.02.2020 – Campionato Terza Categoria Salerno.

La società Asad Pegaso con istanza del 28/2/2020 rivolta a questa CSAT, preannunciando reclamo avverso le sanzioni disciplinari, adottate dal Gst nei confronti del calciatore Marino Vittorio (8gg di squalifica), pubblicata sul C.U. n.47 del 27 febbraio 2020 – Del. Salerno, richiedeva l'invio dell'atto ufficiale della gara. Con nota del 2/03/2020, la segreteria della Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Campania provvedeva ad inoltrare alla società Asad Pegaso il referto di gara. La CSAT, esaminati gli atti ufficiali, rilevato che a seguito della nota pandemia Covid-19, la LND ha dichiarato sospesi definitivamente tutti i campionati di competenza; rilevato, altresì, che a seguito del lockdown non è stato possibile alle società adempiere nei termini a quanto loro prescritto dal CGS, né a questa CSAT di esaminare il carteggio relativo al presente reclamo. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

dichiara improcedibile il reclamo solo preannunciato, nulla per la tassa reclamo.

Così deciso in Napoli, in data 6.07.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. M. Iannone, avv. M. Sepe; Avv. F. Mottola, dott. G. De Vincentiis.

Ricorso della società ASD CITTA DI TORRE DEL GRECO in riferimento al C.U.74 DEL 13/2/2020 Del Napoli – gara Città di Torre del Greco / Montecalcio dell'8.02.2020 – Campionato Terza Categoria Napoli.

La società Città di Torre del Greco con istanza del 17/2/2020 rivolta a questa CSAT, preannunciando reclamo avverso le sanzioni disciplinari, adottate dal Gst nei confronti del calciatore Gaviglia Ciro (5gg di squalifica), pubblicata sul C.U. n.74 del 13 febbraio 2020 – Del. Napoli, richiedeva l'invio dell'atto ufficiale della gara. Con nota del 19/02/2020, la segreteria della Corte Sportiva D'Appello Territoriale del C.R. Campania provvedeva ad inoltrare alla società Città di Torre del Greco il referto di gara, quest'ultima non faceva seguito al preannuncio.

La CSAT, esaminati gli atti ufficiali, rilevato che a seguito della nota pandemia Covid-19, la LND ha dichiarato sospesi definitivamente tutti i campionati di competenza; rilevato, altresì, che a seguito del lockdown non è stato possibile alle società adempiere nei termini a quanto loro prescritto dal CGS, né a questa CSAT di esaminare il carteggio relativo al presente reclamo. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

dichiara improcedibile il reclamo solo preannunciato, nulla per la tassa reclamo.

Così deciso in Napoli, in data 6.07.2020

**IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo**

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. M. Iannone, avv. M. Sepe; Avv. F. Mottola, dott. G. De Vincentiis.

Ricorso della società MONTERUSCELLO in riferimento al C.U.56 del 27/2/2020 SGS – gara Monteruscello / New Team San Giovanni del 23.02.2020 – Campionato Allievi Regionali Fascia B.

La società Monteruscello con istanza del 28/2/2020 rivolta a questa CSAT, preannunciando reclamo avverso le sanzioni disciplinari, adottate dal Gst nei confronti dell'allenatore Cozzolino Ciro (squalifica fino al 30/3/2020), pubblicata sul C.U. n. 56 del 27 febbraio 2020 – Attività Giovanile, chiedendo l'invio dell'atto ufficiale della gara. Con nota del 2/03/2020, la segreteria della Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Campania provvedeva ad inoltrare alla società Città di Torre del Greco il referto di gara, quest'ultima non faceva seguito al preannuncio di reclamo. La CSAT, esaminati gli atti ufficiali, rilevato che a seguito della nota pandemia Covid-19, la LND ha dichiarato sospesi definitivamente tutti i campionati di competenza; rilevato, altresì, che comunque la squalifica inflitta all'allenatore sig. Cozzolino Ciro sino a tutto il 30/3/2020 allo stato è stata scontata; evidenziando che la società reclamante, per effetto della predetta sospensione definitiva dei campionati nonché del lockdown che non ha consentito né il deposito delle motivazioni del reclamo né l'esame dello stesso prima che la squalifica inflitta venisse scontata, non ha più interesse a coltivare l'impugnativa. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

dichiara improcedibile il reclamo solo preannunciato, nulla per la tassa reclamo.

Così deciso in Napoli, in data 6.07.2020

**IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo**

Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 10 luglio 2020.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**